



Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Dipartimento per la mobilità sostenibile

Direzione Generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità

"Istruzioni operative per l'accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinate ad interventi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell'articolo 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Periodo di incentivazione: 31 agosto 2021 – 30 agosto 2022.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021) che *"autorizza la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208"*;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e, in particolare l'articolo 1, comma 648 che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale (c.d. "Ferrobonus") in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia;

Visto l'articolo 1, comma 649 della predetta legge 208/2015 che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotti un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 647 e 648, regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Vista la decisione della Commissione Europea C (2016) 7676 *final* del 24 novembre 2016 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di stato **SA.44627** – Italia – "Ferrobonus" – Incentivi per il trasporto ferroviario che al punto (14) prevede che *"il regime può tuttavia avere una durata massima complessiva di cinque anni....e la sua applicazione inizia a decorrere dalla pubblicazione del decreto attuativo a seguito dell'approvazione del regime da parte della Commissione"*;

Visto il Regolamento "Ferrobonus" emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 648 della legge 208/2015 con decreto interministeriale (MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125 pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n° 190 del 16.08.2017 ed entrato in vigore il 30.08.2017;

Visto il decreto direttoriale n.89 del 17 agosto 2017 recante *“modalità operative per l'erogazione delle risorse destinate ad interventi a sostegno del trasporto intermodale o trasbordato su ferro, ai sensi dell'articolo 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”*;

Visto, altresì, l'articolo 3, comma 5 del richiamato regolamento “Ferrobonus” il quale prevede che *“in caso di ulteriori stanziamenti statali a favore del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato la durata di concessione dei contributi di cui al presente regolamento può proseguire oltre l'anno 2018”*;

Visto l'articolo 1, comma 111 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha stanziato risorse aggiuntive sulla misura “ferrobonus”, rispettivamente di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

Visto il decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 2020 recante *“istruzioni operative per l'accesso ai contributi per l'erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”* ;

Considerato di procedere in continuità rispetto agli incentivi “Ferrobonus” riconosciuti per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 nel rispetto della richiamata Decisione Comunitaria del 24 novembre 2016 e ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del Regolamento Ferrobonus, al fine di consentire il completamento dei programmi di sviluppo del trasporto ferroviario merci intermodale avviati con la legge di stabilità anno 2016;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto esposto in preambolo, fornire le istruzioni operative per l'accesso ai contributi per il trasporto ferroviario intermodale ai sensi dell'articolo 1, comma 648 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021) riferiti all'annualità 2022;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

DISPONE

Art. 1

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di accesso ai contributi a sostegno del trasporto ferroviario intermodale o trasbordato di cui all'articolo 1, comma 673 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 di rifinanziamento del Regolamento 125/2017 devono pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica incentivi.trasportointermodale@pec.mit.gov.it entro e

non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero.

2. Le domande di accesso devono essere indirizzate al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile – Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità, specificando con apposita dicitura nell'oggetto "*contributo decreto Ferrobonus 2021/2022*" utilizzando per la presentazione i modelli allegati al presente provvedimento, ovvero:
 - a. l'allegato **1a** contenente la domanda di accesso ai contributi o, in alternativa, l'allegato **1b** nel caso di imprese già beneficiarie dei contributi di cui al decreto direttoriale n. 59 del 16 marzo 2020 (annualità 2019/20 e 2020/21);
 - b. l'allegato 2 contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai treni*km commissionati nel triennio 2012 – 2013 – 2014 (solo per le imprese che presentano l'allegato 1a).
 - c. l'allegato 3 esclusivamente per le imprese beneficiarie configurabili come operatori di trasporto combinato (MTO) come definito nel Regolamento 125/2017.
3. Ai fini di comprovare l'effettivo ribaltamento di cui all'articolo 11, comma 2, del Regolamento 125/2017, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – anche per il tramite del soggetto gestore di cui all'articolo 4 del citato Regolamento – renderà disponibili in formato elettronico i modelli utili per i necessari adempimenti.
4. Per le imprese già beneficiarie della misura per la terza annualità (31 agosto 2019-30 agosto 2020) e per la quarta annualità (31 agosto 2020-30 agosto 2021) l'impegno ad incrementare il volume di traffico ferroviario di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del Regolamento 125/2017 è da riferirsi al volume di traffico ferroviario in treni*km dell'ultimo periodo di incentivazione.
5. Le imprese già beneficiarie della misura per le annualità 2019/20 e 2020/21 non aderenti alla misura per le annualità 2021/22 sono tenute al rispetto degli impegni assunti in fase di accesso ai contributi.
6. Il diritto al contributo dovrà essere comprovato, nel corso dell'annualità, a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (31 agosto 2021 - 30 agosto 2022), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dall'articolo 7, comma 1 e comma 2 del Regolamento – previa presentazione del modello di cui all'allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l'acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all'articolo 13 comma 1, lettera a) e lettera b) del Regolamento 125/2017.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Il decreto sarà altresì disponibile sul sito web di RAM SpA soggetto gestore della misura.
3. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione e il monitoraggio degli interventi "Ferrobonus" sono disciplinati nel Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT- MEF) 14 luglio 2017, n. 125.

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Cinelli)

VINCENZO CINELLI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
07.03.2022
09:59:27 UTC